

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1918

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2003

—————

**Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di
Roma «La Sapienza»**

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede, in favore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», in occasione della celebrazione del VII centenario della sua fondazione, l'erogazione di un contributo straordinario per l'anno 2003.

Il finanziamento in questione è infatti destinato a concorrere alla realizzazione, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, centri scientifici italiani e stranieri, di una serie di iniziative e manifestazioni di rilevanza scientifica, culturale e artistica, finalizzate a valorizzare il ruolo del predetto ateneo.

In particolare, con il compito di formulare gli indirizzi generali per la ripartizione del contributo è prevista l'istituzione di un apposito comitato promotore, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e del quale fanno parte, tra gli altri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro per i beni e le attività culturali. Detto comitato promotore provvederà, inoltre, alla nomina di un comitato d'onore, che curerà l'attuazione delle varie iniziative previste dal disegno di legge. Il complesso delle celebrazioni godrà dell'Alto patronato del Presidente della Repubblica.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge prevede l'erogazione di un contributo straordinario di 10.000.000 di euro per l'anno 2003 destinato alle iniziative indicate nell'articolo 2 del disegno di legge, da iscriversi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 4).

Il contributo sarà destinato alle sottoelencate iniziative:

1.850.000 euro:

apertura manifestazioni celebrative di carattere culturale (concerti, apertura anno accademico, inviti a personalità particolarmente significative, manifestazioni di diffusione dell'evento);

350.000 euro:

finanziamento manifestazioni organizzate da associazioni studentesche;

2.350.000 euro:

restauro strutture storiche dell'università, pubblicazioni e riproduzioni di documenti attinenti l'attività dell'università, commissioni opere d'arte;

550.000 euro:

conferimenti lauree *ad honorem* a personaggi di particolare rilievo nel campo politico e sociale mondiale;

850.000 euro:

per riordino e restauro materiale bibliografico e documentale antico e significativo di proprietà dell'università;

1.850.000 euro:

per congressi sui temi di particolare rilevanza scientifica a livello mondiale soprattutto nel campo della medicina;

2.200.000 euro:

collaborazione con università straniere e con enti di ricerca italiani e stranieri per l'organizzazione di eventi celebrativi, convegni ed attività editoriali.

Per la copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finanziamento straordinario)

1. Nella ricorrenza del VII centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Roma «La Sapienza» un contributo straordinario di 10.000.000 di euro per l'anno 2003.

Art. 2.

(Destinazione del finanziamento)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato a concorrere:

a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali;

b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la storia delle organizzazioni studentesche, i rapporti tra università e società civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

c) alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» particolarmente meritevoli;

d) al recupero, anche edilizio, al restauro, riordino e collocazione, in idonee sedi, di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» ed all'eventuale apertura ed esposizione al pubblico degli stessi materiali;

e) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti,

mostre e altre manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione del ruolo dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza».

Art. 3.

(Comitato promotore)

1. È istituito un comitato promotore composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, il quale lo presiede, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma, o loro delegati, dal Rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», da un rappresentante del Consiglio nazionale degli studenti universitari, da un rappresentante degli studenti dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» e da due componenti dell'Associazione amici ed ex allievi dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Il comitato formula gli indirizzi generali per la ripartizione del finanziamento di cui all'articolo 1.

2. Il comitato promotore nomina un comitato d'onore per coordinare l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2.

3. Le celebrazioni sono poste sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Al fine di semplificare le procedure, all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede il Rettore dell'Univer-

sità, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica vigenti; resta fermo, da parte del Collegio sindacale dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», il controllo esclusivo sull'effettiva destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia degli organi universitari.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.